



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 402 DEL 19/12/2022

Proposta n. 503 del 18/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Sinistro n. CGL/11/20 – Polizza n. 21466 – Compagnia assicurativa City Insurance SA – Giudizi iscritti ai n. 8619/2012, 7927/2014, 417/2015 e 217/2019 di R.G. – Liquidazione Avv. Luisa Pigliaru

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE i sig.ri *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, hanno convenuto la ex ASL n. 8 di Cagliari nanti il Tribunale Di Cagliari (RG 8619/2012) per accertare il danno e le cause che hanno portato all'amputazione dell'arto sinistro del sig. *Omissis [...]* ad opera dei sanitari e dell'Ospedale “Binaghi” di Cagliari;

CHE i suddetti attori hanno promosso, poi, giudizio ordinario di merito (RG 7927/2014,) in esito alla CTU raccolta in sede di ATP, volta all'accertamento della responsabilità dell'ente e al risarcimento del danno biologico, non patrimoniale e patrimoniale del sig. *Omissis [...]*, nonché del danno parentale e patrimoniale dei suoi congiunti;

DATO ATTO CHE il sinistro è stato affidato, in ottemperanza alle condizioni di polizza, all'ASSIDOGGE srl, il broker aggiudicatario del servizio assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi della ex ASL di Cagliari (Polizza RCTO n. 21466);

ATTESO CHE il sinistro è stato preso in carico dalla compagnia assicurativa City Insurance SA, che ha rubricato il sinistro con il n. CGL/11/20;

VISTE le deliberazioni della ex ASL di Cagliari n. 72 del 25 gennaio e n. 1346 del 6 ottobre 2014 con cui era stata nominata l'Avv. Luisa Pigliaru quale difensore dell'Azienda Sanitaria, designata dalla compagnia assicurativa City Insurance;

DATO ATTO CHE in seno al giudizio di merito veniva emessa sentenza parziale (n. 1709/2015 del 29 maggio 2015), che, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari relativamente all'amputazione dell'arto inferiore sinistro subita dal sig. *Omissis [...]*, la ha condannata al pagamento, a titolo di provvisoria, della somma di euro 471.515,00 a favore di *Omissis [...]*;

CONSIDERATO CHE avverso la sentenza non definitiva, su incarico della compagnia e mandato della A.S.L. n.8, veniva proposto da quest'ultima appello (R.G. 417/2015) nanti la suprema Corte, in esito al quale trovava conferma la sentenza parziale di primo grado e l'Azienda veniva condannata, stante il rigetto dell'appello incidentale proposto dal *Omissis [...]* e dai suoi familiari, con parziale compensazione delle spese, per euro 8000,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento del contributo unificato sia a carico dell'appellante principale che degli appellanti incidentali;

ATTESO CHE, in esito al giudizio di primo grado ex art. 696 bis, veniva emessa sentenza definitiva n. 136/2019 del 22 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Cagliari ha condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento in favore del sig. *Omissis [...]* della somma di euro 525.102,60 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 4.942,20 a titolo di danno patrimoniale oltre, a titolo di risarcimento del danno da ritardato pagamento, agli interessi di legge e rivalutazione monetaria; in favore della sig.ra. *Omissis [...]* della somma di euro 60.852,00; in favore della sig.ra. *Omissis [...]* della somma di euro 45.639,00; in favore del sig. *Omissis [...]* della somma di euro 41.490,00; in favore della sig.ra. *Omissis [...]* della somma di euro 41.490,00; in favore della sig.ra. *Omissis [...]*, in qualità di genitrice esercente la potestà di sul minore *Omissis [...]*, della somma di euro 6.005,00; oltre interessi, rivalutazione monetarie e rifusione spese di lite; condannava, altresì, l'Azienda al pagamento delle spese di lite;

CONSTATATO CHE, avverso la suddetta sentenza, è stato proposto appello da *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* (divenuto maggiorenne), nonché da *Omissis [...]*, che la hanno censurata per avere liquidato il danno non patrimoniale senza tener conto dell'aumento rispetto ai valori tabellari del Tribunale di Milano;

CHE, con deliberazione n. 580 del 28 giugno 2019, si è costituita in giudizio l'Azienda per la Tutela della Salute (già Azienda Sanitaria Locale di Cagliari - Asl n. 8 di Cagliari), con il patrocinio dell'Avv. Luisa Pigliaru, che ha chiesto il rigetto delle domande o, in subordine,

l'accertamento della responsabilità esclusiva e/o concorrente dell'attore nella causazione dell'evento;

RICHIAMATA la sentenza 612/2021 del 22 dicembre 2021, con cui la Corte d'Appello di Cagliari condannava l'ATS Sardegna al pagamento, a beneficio degli appellanti principali, degli interessi anatocistici sugli importi liquidati dal Tribunale, a far data dalla liquidazione di essi fino alla effettiva corresponsione; condannava l'ATS Sardegna alla rifusione, nei confronti degli appellanti principali, delle spese legali relative al procedimento ex art. 696 bis C.P.C., n. 8619/2012 R.G., che si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in euro 3.645,00, oltre accessori, nonché dell'importo del contributo unificato; confermava, per il resto, la sentenza impugnata; condannava l'appellante incidentale alla rifusione, in favore degli appellanti principali, delle spese del presente grado, che liquida nella misura di euro 3.777,00, oltre spese generali ed accessori di legge, secondo valori tabellari medi di scaglione, esclusa la fase di trattazione e istruttoria, compensandone per 4/5;

VISTE le parcelle presentate dall'Avv. Luisa Pigliaru alla compagnia assicurativa CITY INSURANCE SA:

Parcella n.	Del	Descrizione	Importo
10/2021	17/04/2021	Procedimento ex art. 696bis CPC – RG 8619/2012	1.566,00
11/2021	17/04/2021	Procedimento ex art. 702bis CPC – RG 7927/2014	10.402,00
12/2021	17/04/2021	Giudizio d'appello – RG 415/2015	8.322,00
13/2021	17/04/2021	Giudizio d'appello – RG 217/2019	10.402,00

CONSIDERATO CHE in data 17 settembre 2021, il Consiglio dell'Autorità di Sorveglianza Finanziaria ha deciso di revocare l'autorizzazione di funzionamento della Società SAR CITY INSURANCE SA e di inoltrare l'istanza per aprire la procedura di fallimento, ai sensi dell'art. 249 della Legge n. 85/2014 sulle procedure per prevenire l'insolvenza e sull'insolvenza, con le successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE con sentenza del Tribunale di Bucarest n. 507 del 9 febbraio 2022 è stata partita la procedura fallimentare n. 27011/3/2021 nei confronti della Societatea de Asiguraire - Reasiguraire City Insurance SA, avente sede legale a Bucarest (Romania), per i sinistri n. CGL/11/20 (Omissis [...]) e n. CGL/13/8 (Omissis [...]) e Omissis [...];

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a euro 40.000,00;

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

CHE rivestendo l'ATS Sardegna qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

CONSTATATO CHE il professionista ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore dell'Avv. Luisa Pigliaru, con sede legale via Donizetti 39 a Cagliari, della somma di 30.692,00 a titolo di spese legali per le prestazioni rese nei giudizi iscritti ai n. 8619/2012, 7927/2014, 417/2015 e 217/2019 di R.G.;
- 2. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2022 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030114 Altri fondi per rischi	DA00040108	30.692,00

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 19 / 12 / 2022 al 03 / 01 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
